

LA RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Cooperative e enti non profit, 6 / 2016, p. 7

LA RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

di Sara Agostini^[*]

L'approfondimento

Con la conversione in legge del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, è stata definitivamente approvata la riforma del credito cooperativo.

Sono norme importanti che delineano un nuovo assetto delle BCC, creando un Gruppo Bancario Cooperativo, con lo scopo di rafforzare, dal punto di vista patrimoniale, un sistema formato da tante cooperative che operano in tutto il Paese.

La riforma ha mantenuto la mutualità e l'autonomia delle singole Banche, coniugando tali caratteristiche con l'esigenza di stabilità e di affidabilità per la tutela dei soci e dei creditori.

Riferimenti

Legge 8 aprile 2016, n. 49

D.L. 14 febbraio 2016, n. 18

D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

Sommario: [Modalità di costituzione e gestione delle BCC - Il Gruppo Bancario Cooperativo - Le azioni di finanziamento - Regolamentazione della fase attuativa della riforma - Osservazioni conclusive](#)

La riforma delle BCC è nata dall'esigenza di rafforzare la solidità del settore, dal punto di vista patrimoniale, e permettere alle numerose banche cooperative di proseguire con rinnovato slancio nel prezioso compito di erogare il credito ai propri soci e ai terzi.

Grazie ad un lavoro di concertazione tra la Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è nata una bozza di Decreto legge che apportava significative modifiche al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385^[1].

A seguito della riunione del Consiglio dei Ministri che aveva il compito di "licenziare" il testo del Decreto, da presentare al Parlamento, per la conversione in legge, è stato modificato l'articolo relativo alla scelta per le BCC di non aderire al Gruppo Bancario Cooperativo.

La soluzione, proposta da Governo e non concertata nella fase preliminare, ha provocato reazioni durissime da parte del Movimento cooperativo e del mondo politico, tant'è che, durante l'iter di

conversione del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, il Parlamento ha nuovamente modificato il testo, approvando una soluzione che appare più equilibrata.

Le novità contenute nel Decreto riguardano la fase di costituzione delle Banche, l'istituzione e successiva adesione ad un Gruppo Bancario del settore, le azioni di finanziamento e la regolamentazione della fase attuativa della nuova normativa.

Modalità di costituzione e gestione delle BCC

Le Banche di Credito Cooperativo, per poter operare nel sistema creditizio, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia; successivamente, sono iscritte nel Registro imprese e nell'Albo delle società cooperative. Ciò è comunicato alla Banca d'Italia che iscrive la BCC nell'Albo delle Banche autorizzate in Italia.

Tale *iter*, ora, prevede che l'adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo, di cui si parlerà tra breve, costituisca condizione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria in forma di BCC e che, in mancanza, la cooperativa non può essere iscritta neppure nell'Albo delle società cooperative.

Per costituire una BCC, inoltre, è ora necessario un numero di soci non inferiore a cinquecento^[2]; nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro^[3].

Le banche già autorizzate devono adeguarsi ai nuovi livelli stabiliti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

È prevista, infine, la possibilità per ciascuna banca di inserire nello statuto la previsione, tra i requisiti di ammissione a socio, dell'obbligatoria sottoscrizione o acquisto di un numero minimo di azioni.

Appare evidente come queste norme mirino al rafforzamento del patrimonio delle BCC, attraverso una base sociale più ampia e la possibilità di detenere un complesso più elevato di quote azionarie.

Per quello che attiene alla nomina degli organi di amministrazione e controllo, fatto salvo il potere dell'assemblea, si prevede che:

- 1) la capogruppo del gruppo bancario cooperativo possa, in casi motivati, nominare, opporsi alla nomina o revocare fino alla maggioranza degli organi di amministrazione e controllo delle singole BCC;
- 2) ai sottoscrittori di strumenti finanziari spetti comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.

Il Gruppo Bancario Cooperativo

La novità più interessante introdotta dal Decreto legge è la nascita del Gruppo Bancario Cooperativo.

Il gruppo^[4] è composto:

1) da una società per azioni (la capogruppo):

- autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
- il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo;
- che eserciti attività di direzione e coordinamento sulle BCC aderenti in base ad un contratto;
- avente un patrimonio netto non inferiore ad un miliardo di euro;

2) dalle Banche di Credito Cooperativo aderenti al gruppo che hanno adottato le clausole statutarie necessarie;

3) dalle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo;

4) da eventuali altri sottogruppi a livello territoriale che fanno capo ad una banca Spa, sottoposta alla capogruppo e formata da BCC o società controllate dalla capogruppo.

La capogruppo opera la direzione ed il coordinamento delle BCC aderenti, sulla base di un contratto di coesione, che deve indicare:

- la capogruppo e i poteri, nel rispetto delle finalità mutualistiche;
- la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti;
- i criteri e le condizioni per l'adesione, il diniego all'accesso, il recesso dal contratto e l'esclusione, in base a principi non discriminatori e rispettosi del principio di solidarietà e di mutualità prevalente. Le BCC possono aderire, recedere o essere escluse, solo a seguito di autorizzazione della Banca d'Italia che decide con riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca;
- i criteri di compensazione e l'equilibrio dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La banca che intenda essere capogruppo deve trasmettere alla Banca d'Italia uno schema di contratto di coesione e l'elenco delle BCC e delle altre società che intendono aderire al gruppo.

La Banca d'Italia controlla, in particolare, l'adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto. Se l'accertamento risulta positivo, le BCC stipulano il contratto con la capogruppo e modificano lo statuto per introdurre le norme necessarie. Il contratto è inviato alla Banca d'Italia che provvede all'iscrizione del gruppo nell'Albo; infine, si procede all'iscrizione presso il Registro delle imprese.

La società capogruppo nei confronti delle BCC aderenti può esercitare poteri molto incisivi, indicati dal contratto di coesione ovvero:

- individuare ed attuare gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi del gruppo;
- dirigere e coordinare l'attività del gruppo, attraverso controlli e poteri di influenza sulle BCC, volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle disposizioni in materia bancaria e finanziaria;
- incidere sulla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle BCC;
- escludere una banca dal gruppo, in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto.

Il Ministero dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio Decreto, le caratteristiche della garanzia in solido per costituire il gruppo, i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo e il numero minimo di BCC che devono aderire ad un gruppo, al fine di rispettare i requisiti prudenziali e la diversificazione e frazionamento dei rischi.

Le azioni di finanziamento

Le BCC possono emettere strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 2526 c.c.

Gli strumenti finanziari possono essere:

- emessi solo previa autorizzazione della Banca d'Italia;
- sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo, dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene la BCC emittente;
- rimborsati al valore nominale, oltre il sovrapprezzo, se versato, su autorizzazione della Banca d'Italia, tenuto conto della situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo.

I diritti patrimoniali e amministrativi, per i soci finanziatori, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.

Regolamentazione della fase attuativa della riforma

L'entrata in vigore della riforma prevede delle tempistiche precise e una regolamentazione per la mancata adesione delle BCC ad un Gruppo Bancario Cooperativo.

Nel dettaglio:

- 1) entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, deve essere inviata alla Banca d'Italia la comunicazione da parte della capogruppo dello schema di contratto di coesione, nonché la lista delle BCC aderenti;
- 2) entro 90 giorni dall'accertamento della Banca d'Italia sulle condizioni per la creazione del gruppo e sulla sua adeguatezza patrimoniale e finanziaria, deve essere concluso il contratto di coesione;
- 3) per le cooperative di nuova costituzione, entro 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese, devono chiedere di aderire ad un gruppo. L'organo amministrativo della capogruppo deve comunicare alla BCC l'esito entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione;
- 4) le BCC già autorizzate che non aderiscono ad un Gruppo Bancario Cooperativo, deliberano la propria trasformazione in società per azioni o, in alternativa, la messa in liquidazione.

Le BCC che alla data del 31 dicembre 2015 hanno un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, risultante dal bilancio revisionato senza rilievi, possono anche decidere di non aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo. In questo caso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 18/2016, possono presentare istanza alla Banca d'Italia, per conferire l'azienda ad una società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria.

All'atto del conferimento la BCC deve versare il 20% del patrimonio al bilancio dello Stato e non deve devolvere le riserve indivisibili ai Fondi mutualistici. Tali riserve, al netto del versamento effettuato a favore dell'Erario, infatti, restano all'interno della BCC, che:

- modifica l'oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria;
- si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c.;
- assicura ai soci servizi funzionali al mantenimento dei rapporti con la Spa conferitaria, nonché per la formazione ed informazione sul risparmio.

In caso d'inosservanza degli obblighi sopra indicati, il patrimonio della conferente o della BCC è devoluto, ai sensi dell'art. 17 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai Fondi mutualistici.

Se la BCC non è autorizzata al conferimento dell'azienda ad una Spa, può chiedere di aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo, già costituito, entro 90 giorni; in caso di diniego o provvede a deliberare la propria trasformazione in Spa o la messa in liquidazione, con successiva devoluzione del patrimonio ai Fondi mutualistici.

Osservazioni conclusive

Dall'analisi della normativa contenuta nel D.L. n. 18/2016, emerge la volontà del legislatore sia di rafforzare il patrimonio delle BCC come singole imprese, sia di rendere più stabile il loro assetto, attraverso la costituzione di un gruppo che le obblighi ad agire in sinergia.

È di tutta evidenza come esistano Banche di Credito Cooperativo grandi e strutturate, dotate di patrimoni ragguardevoli e un'organizzazione all'altezza delle sfide del settore, così come una discreta quantità di piccole banche più fragili, ancorché legate al territorio di appartenenza e capaci di svolgere la propria funzione mutualistica.

La costituzione di una capogruppo in forma di società per azioni, anziché come cooperativa, probabilmente riflette il maggior peso e ruolo che si intenderebbe dare alle BCC più forti rispetto alle altre. Scelta forse corretta dal punto di vista pratico, ma non del tutto, se osservata con la lente della mutualità.

Poco convincente la soluzione della possibile uscita delle BCC con oltre duecento milioni di euro dall'alveo della mutualità, con versamento di un "obolo" allo Stato. Il conferimento dell'azienda ad una Spa consente al mondo lucrativo di appropriarsi di quanto costruito attraverso le agevolazioni fiscali. L'alternativa iniziale, prima delle modifiche intervenute in Parlamento, era, in realtà, quella di spostare nella nuova società per azioni, non solo l'azienda bancaria, ma anche le riserve, e, come contropartita, era richiesto il versamento del solo 20% del patrimonio della banca all'Erario.

Il correttivo al Decreto circa il mantenimento della cooperativa, seppur svuotata delle proprie reali funzioni, quale unico contenitore delle riserve indivisibili appare una scelta migliore rispetto al progetto originale del Governo.

Note:

[*] Giurista d'impresa

[1] T.U.B. - Testo Unico Bancario.

[2] Prima il numero minimo non poteva essere inferiore a duecento soci.

[3] Precedentemente il valore nominale complessivo massimo di azioni possedute da un socio era cinquantamila euro.

[4] Per le BCC aventi sede nelle Province autonome di Trento e Bolzano, è lasciata la possibilità di costituire propri autonomi gruppi bancari cooperativi, formati solo da BCC aventi sede nelle suddette Province, e il cui patrimonio netto minimo sarà stabilito dalla Banca d'Italia.